

COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

REGOLAMENTO

T O S A P

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine, alle vigenti disposizioni di Legge in particolare ai D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

ART. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

ART. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione, alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 15 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

7. In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per la esposizione della merce. L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di PS, edilizia, ecc ...) e che a richiesta dovrà esibire.

8. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa ai sensi dell'art. 32.

ART. 3 **Denuncia occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

ART. 4 **Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc ..) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. (soppresso con C.C. n. 24 del 26.03.97)

ART. 5
Concessione e/o autorizzazione

1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo 2 del presente Regolamento l'Ufficio tecnico comunale e il Comando di polizia municipale compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessarie siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.

2. L'Amministrazione comunale, se ritenuto opportuno e per casi particolari, potrà richiedere il parere della Commissione edilizia comunale sulle domande presentate. La Commissione dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla formale richiesta di parere.

3. Le spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

4. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima

5. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

6. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

7. La competente autorità comunale visti i pareri degli Uffici di cui al punto 1) del presente articolo dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 4 dell'art. 2 del presente Regolamento.

8. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno otto giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

9. Le autorizzazioni e concessioni per occupazioni temporanee numerate progressivamente per anno solare sono annotate in un apposito registro contenente:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) nominativo del concessionario | 4) superficie occupata |
| 2) il luogo dell'occupazione
dell'occupazione | 5) la data di inizio e termine |
| 3) breve descrizione della modalità di occupazione | |

10. Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.

ART. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale anche via fax o con telegramma. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza e necessità. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 7

Rinnovo della Concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

4. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione e/o concessione non provveda al rinnovo ed al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma entro il termine di 5 giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

ART. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazioni di suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 15 giorni successivi alla data del rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto. Nel caso di presenza del mercato, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.
 - il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia municipale, urbanistica e normativa di legge.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

3. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni e/o autorizzazioni di occupazioni di aree e spazi pubblici per ragione di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.

4. La revoca della concessione e/o autorizzazione la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell'art. 44 comma 11 del D.Lgs. 507/93 non dà diritto ad alcun rimborso.

ART. 10
Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti Uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo Pubblico.

3 E' pure fatto obbligo al concessionario oltre di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 11
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quella di custodia.

ART. 12
Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Sono soggette alla tassa:

- 1) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
- 2) le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione Amministrativa;
- 3) le occupazioni realizzate su tratti, di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.

ART. 13

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. appartiene alla V classe.

La presa dell'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 3 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42. Ai soli effetti dell'applicazione della tariffa prevista all art. 48 del D.Lgs. n. 307/93 il territorio di questo Comune si suddivide in 4 categorie come da elenco deliberato contestualmente al presente regolamento.

2. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

3. Le strade così come gli spazi e le altre aree pubbliche di nuova formazione prendono la classifica di quelle di maggiore categoria dalle quali partono o nelle quali sfociano.

ART. 15

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).

In assenza dell'adozione della delibera suddetta entro il 31 ottobre si applicano le tariffe dell'anno precedente.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 75 per cento;
- terza categoria 50 per cento.

Le riduzioni e gli aumenti tariffari sono computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

ART. 16

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. E' occupante di fatto colui che ha materialmente ed all'evidenza la disponibilità dello spazio o area pubblica anche se nell'interesse di terzi.

ART. 17

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

ART. 18
Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata in base alla effettiva occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali (modificato con C.C. n. 23 del 28.03.96)

2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare. (modificato con C.C. n. 23 del 28.03.96)

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma non frazionabile, in un'unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 19
Misura dello spazio occupato

1. Ove più occupazioni gravino sulla medesima area per effetto di una o più atti concessori, al calcolo della predetta entità complessiva si procede comparando logicamente le stesse in modo omogeneo e cioè le occupazioni temporanee tra loro e separatamente quelle permanenti (modificato con C.C. n. 23 del 28.03.96)

2. Ove più occupazioni di entità uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare anche della stessa natura insistano ciascuna su area pubblica distinta la tassa per dette singole occupazioni va determinata autonomamente con arrotondamento all'unità di misura superiore. (modificato con C.C. n. 23 del 28.03.96)

3. L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo, partendo dalle linee più sporgenti dello stesso.

Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampioni e simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre o altro, si valuta la superficie del massimo poligono entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.

L'estensione dello spazio occupato da mostre, vetrine, insegne, cartelli e simili, viene misurata in base alla superficie sulla fronte, vuoto per pieno, valutando anche la effettiva frazione di metro lineare della larghezza e dell'altezza dell'intero oggetto tassabile.

La estensione dello spazio occupato con cartelli a braccio o in angolo alle vie viene misurata in base alla superficie del maggior rettangolo circoscritto.

Per le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dall'oggetto al suolo pubblico e misurando il conseguente poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o

comunque di aree pubbliche già occupate e soggette a tassazione risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

ART. 20

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità **di un metro lineare "convenzionale"**. (modificato con .C. C. n. 23 del 28.03.96).

2. Il Comune a seguito di richiesta scritta e regolarmente bollata presentata dei proprietari dai semplici accessi, non qualificabili ai sensi dell'art. 44, comma 4, del decreto legislativo 507/93 come passi carrai, previo rilascio di apposito cartello segnaletico e nel rispetto delle norme del codice della strada, vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante agli accessi medesimi per una superficie comunque non superiore a 10 metri quadrati. Tale divieto non consente, in ogni caso, alcuna opera o esercizio di particolari attività da parte dei titolari degli accessi. La tassa è dovuta con tariffa ordinaria, ridotta al 50% (art.44 comma 8)

3. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa relativa è pari a quella prevista per i passi carrai di cui all'art. 44 comma 3 D.Lgs. 507/93 (art. 44 comma 10).

4. Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune la Tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10% (art. 44 comma 6).

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di esclusivi elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile e da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto si applica la tariffa prevista dal comma 3 dell'art. 44 del D.Lgs. n. 507/93 (art. 44 comma 9).

ART. 21

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

ART. 22

Distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributore di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuta una tassa annuale in base alle tariffe previste dall'art. 48 comma 1 del D.Lgs. n. 507/93.

Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 507/93.

7. L'art. 48 del D.Lgs. n. 507/93 al comma 1 stabilisce una suddivisione del territorio in quattro località agli effetti della sola applicazione della tassa per le occupazioni con distributori di carburanti.

Poiché il punto d) della tariffa è specifica per le frazioni, si precisa che le frazioni di Selva e Agugliana ai soli effetti dell'applicazione della tariffa per i distributori di carburanti si stralciano dalla III categoria così individuata nella delibera G.C. n. 99 del 16.03.94 e rientrano nella IV categoria, **di conseguenza:**

- la categoria "A) centro abitato" prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 507/93 viene identificata con la cat. I allegato "D" di cui alla delibera di C.C. n. 34 del 29.04.94;

- la categoria "B) zona limitrofa" prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 507/93 viene identificata con la cat. II allegato E di cui alla delibera di C.C. n. 34 del 29.04.94;

- la categoria "C) sobborghi e zone periferiche " prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 507/93 viene identificata con la cat. III allegato F) di cui alla delibera di C.C. n. 34 del 29.04.1994;

- la categoria "D) Frazioni" prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 507/93 viene identificata con la categoria IV allegato G) di cui alla delibera di C.C. n. 34 del 29.04.94"; (aggiunto con C.C. n. 24 del 26.03.97)

ART. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo Pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ART. 24

occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi **dell'art. 42**, comma 1, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa per le occupazioni temporanee è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 14 del presente regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione. (modificato con C.C. n. 23 del 28.03.96)

3. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, del D.Lgs. n. 507/93, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

4. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, si applica la tariffa ordinaria.

ART. 25

Orario del Mercato

1. Il mercato settimanale si svolge nelle strade e piazze appositamente indicate nel giorno di Mercoledì e avrà la durata dalle ore 7.00 alle ore 14.00.

Le fiere saranno regolamentate nell'orario di volta in volta e sarà notificato a mezzo di appositi avvisi.

2. La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche dei mercati settimanali avviene mediante convenzione ai sensi dell'art. 31 comma 8 del regolamento

(integrato con delibera di C:C. n. 95 del 21.12.1994).

ART. 26

Occupazione sottosuolo e soprassuolo

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni, permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. Le occupazioni realizzate in tratti stradali diversi danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadono nell'ambito di un medesimo chilometro. Il Comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti.

ART. 27

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni sia temporanee che permanenti che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

ART. 28

Occupazioni con autovetture di uso privato

1. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa ordinaria (art. 45 comma 6).

ART. 29

Riduzione della tassa permanente

1 In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. n. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
- 2) ai sensi dell 'art. 44, comma 2 , la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento ;
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%.

- 4) ai sensi dell'art. 44 lettera c) del D. Lgs. 507/93 per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa è ridotta ad 1/3. (aggiunto con CC. N. 24 del 26.03.97).

ART. 30

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, in una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 31

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo;
- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;
- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 1 - Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg. la tariffa è ridotta del 20% **(solo per l'anno 1995 modificato con delibera di C.C. n. 95 del 21.12.1994) (modificato con C.C. n. 6 del 29.02.1996)**
- comma 5 ed art. 42 - Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%.
- Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq. , del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino ai 1.000 mq. e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 5 - Le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93 sono ridotte del 50%;
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si dispone la riscossione mediante convenzione con pagamento anticipato a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento;
- comma 5 art. 42 - Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.

ART. 32 **Esenzione della tassa**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre, n.507

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c del Testo Unico Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22.12.86 n. 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
- h) **le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, non eccedente i 10 mq. (aggiunto con L. 28.12.95 n. 549) (aggiunto con C.C. n. 23 del 28.03.96)**

- i) **le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate nel corso di manifestazioni organizzate dal Comune in collaborazione con le associazioni locali non aventi scopo di lucro.**

La medesima esenzione vale anche nel caso di patrocinio dell'Amministrazione Comunale e manifestazioni organizzate dalle Associazioni suddette che sarà concessa a seguito di apposito atto deliberativo della Giunta (aggiunto con CC. N. 49 del 30.07.96)

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di polizia urbana;
- b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore ad un'ora;
- c) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentale all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle sei ore.

3. Sono inoltre esenti le occupazioni del suolo pubblico effettuate per manifestazioni organizzate da associazioni sportive, sociali, culturali e del tempo libero e precisamente da:

- **tutte le associazioni sportive;**
- **Comitato festa vini Doc di Selva;**
- **Comitato festeggiamenti solenne;**
- **Comitato festeggiamenti Carnevale;**
- **ANSPI;**
- **PRO LOCO;**
- **AGESCI SCOUT;**
- **AUTO D'EPOCA;**
- **Donatori di sangue – AIDO – ADMO;**
- **POLISPORTIVE.**
- **(Integrazione effettuata con delibera di C.C. n. 95 del 21.12.1994 a valere solo per l'anno 1995)**

ART. 33
Esclusioni dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Per simili infissi di carattere stabile, si comprende qualsiasi manufatto che abbia struttura e funzioni analoghe a quelle relative ai manufatti esclusi dall'ambito dell'imposizione; detta esclusione opera per le tende solari poste a protezione dei manufatti medesimi, ma non può estendersi anche alle tende aggettanti su aree di pertinenza di pubblici esercizi o di esercizi commerciali.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio Statale, nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

ART. 34
Sanzioni

1. Soprattasse:

- per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all 'art. 53 del D. Lgs. n.507/93.
- per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta
- per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei 30 giorni successivi alla scadenza le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto

ART. 35
Affidamento in concessione del servizio
(art. 52 D.Lgs. 507/93)

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa oltre che essere fatto direttamente dal comune per mezzo dei suoi incaricati può essere affidato in concessione a terzi qualora tale forma possa essere ritenuta più conveniente sotto il profilo economico funzionale. L'appaltatore è soggetto iscritto all'albo nazionale di cui all'art. 32 del D.Lgs. 507/93. Per successivi affidamenti verranno applicate le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 36

Accertamenti, rimborsi e riscossioni coattive della tassa

1. Il Comune o il concessionario controlla le denunce presentate, verifica i pagamenti effettuati, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce infedeli od inesatte o incoperte, all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia, con le modalità tutte contemplate all'art. 51 del D.Lgs. 507/93.

ART. 37

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, direttamente presso le tesorerie comunali, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. (modificato con il D.L. 27.08.94 n. 515 coordinato con la Legge di conversione 28.10.94 n. 596) (modificato con C.C. n. 23 del 28.3.96)

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo mediante versamento diretto.

5. La tassa, se d'importo superiore a £. 500.000, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuato alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre, dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al

presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8.(aggiunto con l'art. 10 del D.L. 26 del 31.01.95 convertito con la legge 29.03.95 n. 95) (modificato con C.C. n. 23 del 28.03.96).

ART. 38

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il, termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 39

Deposito Cauzionale

1. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune.

2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

3. La misura del deposito verrà stabilita sentito l'Ufficio tecnico in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e alla qualità dell'occupazione.

4. La restituzione della cauzione o di parte di essa avverrà su proposta scritta dell'Ufficio Tecnico, visto il Sindaco e il Segretario.

ART. 40

Lotta alla evasione

1. Per assicurare una efficace lotta alla evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

a) **UFFICIO TRIBUTI**

– archivio contribuenti tassa O.S.A.P. permanente in base alla nuova normativa con adeguamento del programma informatica in possesso dell'Ente;

- quantificazione tassa O.S.A.P. temporanea in base alle segnalazioni degli uffici Tecnico e di Polizia urbana con emissione di invito al pagamento in Tesoreria;
- richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti e ai contribuenti stessi;
- formare i ruoli coattivi;
- disporre i rimborsi delle somme versate in eccedenza;

b) UFFICIO TECNICO

- dovrà assicurare all'Ufficio Tributi, ogni possibile collaborazione ed in particolare:
- espletamento dell'Istruttoria delle domande di occupazione spazi ed aree pubbliche relativamente a:
 - * edilizia
 - * allacciamento ai servizi
 - * occupazioni sottosuolo e soprasuolo
 - * apertura di nuovi passi carrai
 - * altre occupazioni permanenti
- comunicazione all'Ufficio Tributi delle richieste di concessione al fine del calcolo dell'imposta.
- Invio all'Ufficio Tributi di copia dell'autorizzazione concessa unicamente a copia del versamento della tassa effettuata dal contribuente;
- rilevazione occupazioni spazi ed aree pubbliche abusive e relativa immediata comunicazione all'Ufficio Tributi mediante consegna di una relazione scritta;

c) UFFICIO DI POLIZIA URBANA

- espletamento istruttoria domande di occupazione spazi ed aree pubbliche relativamente a occupazioni temporanee;
- comunicazione all'Ufficio Tributi delle richieste di concessione O.S.A.P. temporanee al fine del calcolo dell'importo.
- Invio all'Ufficio Tributi di copia delle autorizzazioni concesse unicamente a copie del versamento della tassa effettuata dal contribuente;
- tenuta del registro di cui all'art. 5 punto 9) del presente Regolamento;

- rilevazione occupazioni abusive e relativa immediata comunicazione all'Ufficio Tributi mediante consegna di una relazione scritta;

ART. 41 **Ruoli Coattivi**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del D.P.R. 43 del 28.01.88, in una unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

ART. 42 **Norme Transitorie**

1. La tassa per il solo anno 1994 , è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994 , con esclusione di quelli già iscritti a ruolo devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento della eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10% con una tassa minima di £. 50.000;

c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993 aumentate del 50 per cento;

d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo II del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal testo Unico finanza Locale approvato con Regio Decreto 14.09.31 n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 43 del 28.01.88 riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART. 43 **Norme abrogate**

Con l'adozione del presente regolamento si intendono abrogati:

- a) gli artt. dal 192 al 200 del TUFL n. 1175 del 14.09.34 e successive modificazioni ed integrazioni nelle parti non compatibili con le norme del presente regolamento.
- b) le disposizioni di cui all'art. 39 della Legge 703 del 02.07.52 e successive modificazioni
- c) l'art. unico della Legge 6.3.58 n. 177
- d) l'articolo unico della Legge 26.7.1961 n. 711

e) l'articolo 5 della Legge n. 208 del 18.04.62

f) le disposizioni di cui al Decreto dei Ministri delle Finanze e dell'Interno del 26.02.33 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24.04.33, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di Legge incompatibile con le norme del presente Regolamento.

ART. 44
Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi, dell'art. 46 della Legge 142/90, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

INDICE SISTEMATICO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	1
Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	1
Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti	2
Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	2
Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione	3
Art. 6 - Occupazioni d'urgenza	4
Art. 7 - Rinnovo della Concessione e/o autorizzazione	4
Art. 8 - Decadenza della Concessione e/o autorizzazione	5
Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione	5
Art.10 - Obblighi del concessionario	6
Art.11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	6
Art.12 - Costruzione gallerie sotterranee	6

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art.13 - Classificazione del Comune	7
Art.14 - Suddivisione del territorio in categorie	7
Art.15 - Tariffe	8
Art.16 - Soggetti passivi	8
Art.17 - Durata dell'occupazione	8
Art.18 - Criterio di applicazione della tassa	9
Art.19 - Misura dello spazio occupato	9
Art.20 - Passi carrabili	10
Art.21 - Autovetture per trasporto pubblico	10
Art.22 - Distributori di carburante	11
Art.23 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	11
Art.24 - Occupazioni temporanee. Criteri e misure di riferimento	12
Art.25 - Orario del mercato	12
Art.26 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo	12
Art.27 - Maggiorazioni della tassa	13
Art.28 - Occupazioni con autovetture di uso privato	13
Art.29 - Riduzione della tassa permanente	13
Art.30 - Passi carrabili - Affrancazione della tassa	13
Art.31 - Riduzione tassa temporanea	14
Art.32 - Esenzione della tassa	15
Art.33 - Esclusione dalla tassa	16
Art.34 - Sanzioni	16
Art.35 - Affidamento in concessione del servizio	17
Art.36 - Accertamenti, rimborsi e riscossioni coattive della tassa	17

Art.37 - Versamento della tassa	17
Art.38 - Rimborsi	18
Art.39 - Deposito cauzionale	19
Art.40 - Lotta alla evasione	19
Art.41 - Ruoli coattivi	20
Art.42 - Norme transitorie	21
Art.43 - Norma abrogate	21
Art.44 - Entrate in vigore	22